

CAMERA DEI DEPUTATI N. 394

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato **CRISTOFORI**

Presentata il 2 luglio 1987

Disciplina della realizzazione, costruzione, installazione e controllo degli impianti elettrici nelle nuove costruzioni di civile abitazione

ONOREVOLI COLLEGHI! — La fine anticipata della precedente legislatura non ha consentito l'approvazione della presente proposta di legge che ritenendola di significativa importanza, la ripropongo al Parlamento per un suo esame che mi auguro positivo.

Da statistiche approssimate e sicuramente in difetto, risulta che in Italia si registrano ogni anno oltre 500 morti nelle abitazioni causate da folgorazione, più un numero che va dai 5.000 ai 10.000 infortunati, in cui la corrente elettrica ha provocato ustioni o altri infortuni spesso di rilevante gravità.

In Inghilterra, Belgio, Germania, Francia, eccetera, questo problema è stato da anni preso in considerazione con una regolamentazione efficace, sia a livello di apparecchiature sia di impianti, esistono severi controlli prima dell'allacciamento elettrico e l'istituzione di una qualifica professionale per gli installatori.

In Italia, mentre è risolto parzialmente con il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il problema degli ambienti di lavoro attraverso il controllo periodico obbligatorio degli impianti di messa a terra e delle scariche atmosferiche, non altrettanto si può dire per le abitazioni di uso civile dove il frequente uso delle apparecchiature elettriche porta alla dolorosa casistica sopraesposta. Infatti si registra l'esigenza della legge 1° marzo 1968, n. 186, che testualmente recita:

« ART. 1. — Tutti i materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici, devono essere realizzati e costruiti a regola d'arte.

ART. 2. — I materiali, le apparecchiature, i macchinari, le installazioni e gli impianti elettrici ed elettronici realizzati

secondo le norme del Comitato Elettronico Italiano (CEI) si considerano costruiti a regola d'arte ».

Quindi questa legge detta la normativa per la realizzazione, la costruzione e la installazione, ma è carente non prevedendo collaudi specifici né sanzioni penali ed essendo richiamata solamente in occasione delle verifiche obbligatorie negli ambienti industriali (decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547).

È molto importante e urgente che anche le abitazioni di uso civile abbiano la obbligatorietà della verifica degli impianti prima del permesso di abitabilità. Tanto più se consideriamo che la casa moderna, anche la più modesta, è ormai paragonabile ad un qualsiasi laboratorio artigiano; questo, è sottoposto a verifiche e controlli di legge, nelle abitazioni, dove la potenza elettrica installata è molte volte abbondantemente superiore, vengono evasi controlli e collaudi.

Tutto questo, abbiamo visto a che terribile statistica porta, ma soprattutto si deve pensare a chi vive di più in casa e quindi è a più diretto contatto con tutti i pericoli che una mancanza di sicurezza comporta. Soprattutto verso i bambini che sono attirati dalla curiosità, quando viene vietato loro di toccare, quindi eliminare totalmente la possibilità di pericoli latenti sempre pronti a manifestarsi proprio perché manca una seria ed accurata applicazione delle norme.

Appare logico e dovuto che siano i comuni, proprio perché riescono a controllare, mediante il permesso di abitabi-

lità ed agibilità e ancor prima a mezzo della concessione di edificazione, tutti i nuovi insediamenti, a pretendere rispondenza alle norme CEI dell'impianto elettrico ed elettronico delle civili abitazioni nonché nelle industrie, nel momento in cui attraverso il permesso di abitabilità, ed agibilità e prima ancora della concessione di edificazione certificano l'idoneità, l'igenicità e pertanto la sicurezza degli impianti. Soprattutto i comuni devono subordinare il rilascio del certificato di abitabilità ed agibilità all'esito positivo del collaudo dell'impianto elettrico che, e questo è fondamentale, a sua volta deve essere effettuato da periti o ingegneri elettrotecnici iscritti all'Albo professionale.

L'adozione di queste particolari cautele, di cui si faranno parte diligente i comuni, come specificato nella presente proposta di legge, comporta costi del tutto limitati e comunque insignificanti se rapportati al valore delle vite umane salvate o maggiormente protette.

È importante che i comuni, quali amministratori di una ordinata vita civile, si facciano carico delle responsabilità che una evasione verso questi problemi comporta.

Inoltre, per una conservazione ed una serietà, nel rispetto di certe norme, è significativa e fondamentale anche una azione informativa verso il cittadino stesso, che, come soggetto primario, deve essere investito per capire l'importanza e non sottovalutare tutto quello che si può fare per una migliore considerazione e salvaguardia della vita stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

PAGINA BIANCA

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Impianti soggetti alle norme).

1. Le disposizioni contenute nella presente legge si applicano a tutti gli impianti elettrici ed elettronici, delle civili abitazioni, oltre a quanto previsto nell'articolo 11 della presente legge. La realizzazione di detti impianti deve avvenire in modo da garantire la sicurezza d'esercizio e l'incolumità pubblica ai sensi degli articoli 1 e 2 della legge 1° marzo 1968, n. 186.

ART. 2.

(Progettazione degli impianti).

1. La realizzazione degli impianti di cui al precedente articolo 1 deve aver luogo in base ai progetti esecutivi redatti e firmati, nei limiti delle rispettive competenze, da ingegneri o da periti industriali iscritti agli Albi professionali.

ART. 3.

(Presentazione degli elaborati tecnici).

1. All'atto della presentazione del progetto di nuova costruzione o di ristrutturazione degli edifici, devono essere depositati al competente ufficio comunale gli elaborati tecnici inerenti gli impianti elettrici ed elettronici interessanti detti edifici, assieme agli altri progetti usuali, unitamente ad una specifica dichiarazione di conformità degli impianti alle leggi, alle norme ed ai regolamenti vigenti, firmata dal tecnico di cui al precedente articolo 2.

Art. 4.

(Concessione di edificazione).

1. È fatto obbligo ai comuni di subordinare il rilascio della « concessione edilizia » alla presentazione degli elaborati di cui ai precedenti articoli 2 e 3.

ART. 5.

(Varianti e modifiche).

1. Le varianti che la direzione dei lavori proponesse in corso d'opera, devono essere documentate con il deposito dei relativi elaborati presso l'ufficio tecnico comunale a garanzia ed ai fini del collaudo di cui all'articolo 7, prima del compimento delle opere.

ART. 6.

(Collaudatori).

1. Gli impianti di cui all'articolo 1 debbono essere collaudati disgiuntamente dal collaudo delle opere murarie e degli altri impianti tecnologici cui sono connessi.

2. Il collaudo deve essere eseguito con le modalità rispondenti alle norme CEI da ingegneri o da periti industriali nei limiti delle rispettive competenze e iscritti negli albi professionali; i tecnici collaudatori non devono aver preso parte in alcun modo nella progettazione, direzione, esecuzione o fornitura dell'impianto da collaudare. La nomina del collaudatore spetta al committente o al costruttore, i quali hanno l'obbligo di comunicare il relativo nominativo alla ultimazione dei lavori.

ART. 7.

(Certificato di collaudo).

1. Il certificato di collaudo e la relazione dalla quale risultano gli accorgi-

menti, seguiti, sulla base della documentazione di cui gli articoli 3 e 5 delle leggi, norme e regolamenti vigenti, firmati dal tecnico collaudatore di cui all'articolo 6, devono essere presentati unitamente alla richiesta della « licenza di utilizzazione » (abilitazione o agibilità).

2. In alternativa, e nei casi di modesta importanza, potrà essere presentato un « certificato di conformità » al progetto, ed alle leggi, norme e regolamenti vigenti, sempre firmato dal tecnico collaudatore di cui all'articolo 6.

ART. 8.

(Rilascio della licenza di utilizzazione).

1. È fatto obbligo ai comuni di subordinare il rilascio del certificato di abitabilità o agibilità all'esito positivo del collaudo degli impianti elettrici ed elettronici nelle modalità indicate negli articoli 6 e 7.

2. Il comune può riservarsi di effettuare le ispezioni e revisioni periodiche circa la sicurezza delle prestazioni delle opere, sempre ai fini della incolumità dei cittadini.

ART. 9.

(Moratoria).

1. È fatto obbligo ai comuni di concedere, previo avviso, una moratoria massima di 5 anni affinché gli impianti elettrici esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge siano resi rispondenti alle leggi, norme e regolamenti vigenti.

ART. 10.

(Regolamento edilizio).

1. Gli obblighi degli articoli precedenti riguardanti le competenze dei comuni dovranno essere richiamati nei rispettivi regolamenti edilizi comunali.

ART. 11.

(Costruzioni industriali ed assimilate).

1. La presente legge si applica anche alle costruzioni industriali ed assimilate, ivi comprese le scuole, gli ospedali, nonché le costruzioni ad uso collettivo in genere, erette da privati.

2. La licenza di utilizzazione rilasciata dal comune non sostituisce le approvazioni ed autorizzazioni delle autorità competenti previste dalle norme in vigore per le costruzioni non adibite ad abitazioni. Per queste costruzioni, gli impianti elettrici devono essere conformi anche alle prescrizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, riguardante la prevenzione degli infortuni.